



Tari, tassa sui rifiuti illegittima, come difendersi e non pagare

Autore : Noemi Secci

Data: 22/06/2015

Non sempre la tassa sui rifiuti è legittima: vediamo in quali casi si può contestare e ci si può rifiutare di pagare.

Tra i pesanti balzelli che gravano sulla casa, certamente uno dei meno amati è la Tari, acronimo di **Tassa sui Rifiuti**: il tributo sostituisce le vecchie **Tarsu, Tia e Tares**. Le somme pagate per i **rifiuti** sono state dapprima connotate come tasse **[1]** (per via del legame tra pagamento ed effettuazione del servizio), poi specificate come tariffe dal noto Decreto Ronchi **[2]**; la disposizione spiegava nel dettaglio come determinare e applicare la tariffa, prevedendo, però la stesura anticipata di un piano finanziario del servizio. Proprio per le difficoltà dei Comuni nella stesura di tale piano, il decreto non è mai stato attuato. Così, dopo un susseguirsi di differenti interventi legislativi, si è arrivati dapprima, nel 2013, alla Tares, ed in seguito, con la legge di Stabilità 2014, alla **Iuc** (Imposta Unica Comunale), formata da **Imu, Tasi e Tari**, quest'ultima componente relativa ai rifiuti.

Come funziona la Tari

Essa è applicata a chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, locali o aree esterne, che possono produrre **rifiuti urbani** (escluse le aree condominiali o quelle



accessorie o pertinenziali di un immobile tassato). Lo scopo della tassa è coprire i costi del servizio di igiene urbana .

Le **tariffe** variano a seconda del comune, e sono differenziate per le utenze domestiche e non domestiche. Entrambe le tipologie sono composte da una parte fissa, relativa al **costo del servizio**, che si computa in base alla superficie dell'immobile, e da una parte variabile, proporzionale alla **quantità di rifiuti** prodotti: dato che nella quasi totalità dei casi è impossibile quantificare la spazzatura prodotta, essa è commisurata al numero dei componenti della famiglia.

Illegittimità costituzionale della Tari

Secondo parte della dottrina, la **Tari** risulterebbe, di per sé, un'imposizione costituzionalmente **illegittima**: difatti, se considerata come tributo, andrebbe contro i criteri di proporzionalità e progressività affermati dalla Costituzione **[3]**; se considerata, invece, come tassa, appare incoerente inquadrare lo smaltimento come un servizio pagato a consumo, quando, in realtà, dovrebbero essere i contribuenti a ricevere un corrispettivo per il conferimento dei rifiuti (prova ne sia l'esistenza e la diffusione delle **discariche verdi**, punti di raccolta nei quali viene dato un compenso per ogni tipologia di rifiuto: una famiglia media può arrivare a guadagnare intorno a € 250 l'anno).

Illegittimità delle delibere comunali sulla Tari

Oltre all'illegittimità della tassa in sé, dobbiamo considerare tutti i casi in cui sono le delibere del Comune ad andare contro la normativa stessa.

Una prima ipotesi si verifica quando la **delibera** relativa alle tariffe è adottata posteriormente alla data fissata dalle leggi nazionali per deliberare il bilancio di previsione: nel 2013, la data era il 30 novembre, nel 2014 il 30 settembre. Pertanto, tutte le delibere posteriori sono impugnabili.

Un secondo caso di illegittimità, che si è verificato in numerosi comuni, è la mancanza



di **riduzione della tariffa** di almeno il 40%, nelle zone dove la raccolta non è prevista.

La più frequente ipotesi d'illegittimità della **Tari**, però, riguarda il mancato rispetto di un fondamentale articolo della Legge di Stabilità 2014, ossia quello che stabilisce che, per determinare con esattezza il costo del servizio ed i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, sia indispensabile la stesura di un **piano tariffario**. Tale piano deve individuare e classificare i costi del servizio, suddividerli tra fissi e variabili e ripartirli tra utenze domestiche e non, oltreché quantificare tutte le voci per ogni categoria di utenza.

Osservando la maggior parte delle **cartelle**, appare evidente l'inesistenza di qualsiasi piano o schema, suscettibile di fornire una tariffa chiara per tipologia d'utenza: gli **avvisi di pagamento**, infatti, appaiono quasi sempre vaghi ed incomprensibili, rendendo il contribuente impossibilitato a capire sia i calcoli che il regolamento. Pertanto, è palese la mancanza di legittimazione dell'impianto tariffario.

Riscontrando uno di questi casi, ci si può **rifiutare di pagare ed impugnare la cartella?**

Nelle ipotesi sopraelencate, si potrà sia, in primo luogo, **impugnare l'avviso di pagamento** in autotutela, ossia rivolgendosi direttamente all'ufficio tributi del Comune. In caso di risposta negativa o assente, sarà opportuno effettuare l'impugnazione presso la commissione tributaria provinciale, il prima possibile, in quanto l'autotutela non sospende i termini per l'impugnazione.

Infine, non dimentichiamo la possibilità di impugnare la cartella per tutte quelle aziende che smaltiscono i rifiuti in proprio, previa dimostrazione del fatto che non si usufruisca del servizio comunale: in quest'ultimo caso, si ha diritto all'**esclusione totale dalla Tari**.

Note:



[1] D.lgs 507/1993.

[2] DPR 158/1999.

[3] Cost., art.53.

Autore immagine: 123rf com